

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Il ricorrente afferma: 1) di essere titolare del BFP n. 000.193 appartenente alla serie "Q/P", sottoscritto in data 3.9.1986, dell'importo di Lire 1.000.000; 2) che, in data 8.11.2016, poneva all'incasso il buono citato riscuotendo dall'intermediario convenuto l'importo di euro 7.522,74; 3) che, con reclamo del 4.10.2019, richiedeva alla convenuta la liquidazione di maggiori interessi per euro 3.996,72 – come da conteggi che allega (cfr. all. 8) – rispetto a cui non sono dovute né ritenute fiscali né imposte sostitutive, poiché è stato emesso prima del 20 settembre 1986, data a partire dalla quale è stata introdotta la ritenuta fiscale del 6,25% sugli interessi maturati in relazione ai titoli sottoscritti dopo tale data; 4) che tale reclamo era respinto dall'intermediario in base alla motivazione di aver agito in conformità del D.M. 13.6.1986; 5) che il buono di cui era titolare è stato emesso successivamente al D.M. del 13.6.1986, ma su modulo della serie "P", cui erano stati apposti ex art. 5 del decreto citato due timbri di cui quello apposto sul retro recava i nuovi tassi solo fino al 20° anno e pertanto il montante liquidato a scadenza avrebbe dovuto essere determinato considerando i rendimenti di cui al timbro posto a tergo del buono solo per il periodo dal 1° al 20° anno mentre, per il periodo dal 21° al 30° anno, gli interessi andavano calcolati in base alla clausola originaria, rimasta immutata, posta a tergo del buono, che prevedeva un interesse semplice di Lire 258.150 per ogni bimestre successivo maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione. A supporto della propria prospettazione, il ricorrente richiama sia la sent. Cass. SS.UU. n. 13979/2007, sia numerose decisioni dell'ABF, tra cui Coll. Coord. 5674/13.



Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente chiede dunque all'Arbitro che, in accoglimento del ricorso, dichiari l'intermediario convenuto tenuto ad integrare l'importo già liquidato, con l'ulteriore maggiore importo di euro 3.996,72, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo ed alle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 243,20 (come da documentazione allegata).

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente e chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso in quanto infondato, stante la piena osservanza della normativa di riferimento. In particolare, parte resistente eccepisce che: 1) in ordine al BPF oggetto di ricorso, lo stesso risulta regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q", collocata nel periodo compreso fra il 1.7.1986 ed il 31.10.1995 e di aver utilizzato, per l'emissione di detti titoli, moduli cartacei delle serie precedenti, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 (che infatti stabiliva che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"); 2) ha applicato sul buono i timbri in modo assolutamente conforme a quanto disposto dal suddetto D.M., modificando in toto i tassi indicati in precedenza sugli stessi ed alla scadenza ha corrisposto al sottoscrittore quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate allo stesso. In particolare, la convenuta ha corrisposto sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal D.M. e dal timbro sul retro del Buono e, per il periodo dal 21° al 30° anno, ha corrisposto l'importo, calcolato per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto e cioè del 12%, sottolineando l'assoluta correttezza dell'operato tenuto, come anche confermato da numerose sentenze della giurisprudenza di merito che allega; 3) vi è consolidata giurisprudenza di merito secondo cui i sottoscrittori avrebbero dovuto ben conoscere la disciplina posta dal D.M. 13.6.1986 che, tra l'altro, prevede che per il terzo decennio sarebbe stato corrisposto un importo bimestrale (vedi tabella allegata al D.M. e soprariportata) quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto, pari al 12% (cita a favore della sua prospettazione alcune decisioni ABF e due recenti sentenze del Tribunale di Catania e del Tribunale di Termini Imerese che hanno rigettato simili istanze: cfr. allegati agli atti); 4) il ricorrente all'atto della sottoscrizione del buono non poteva non conoscere la serie del buono sottoscritto, appartenente alla serie "Q", così come del relativo rendimento: peraltro, la sent. della Cass., SS. UU., n. 3963/2019, ha ribadito che la pubblicazione in G.U. del D.M. ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza e, pertanto, risulta erroneamente invocato l'affidamento invocato dal ricorrente, atteso che lo stesso conosceva o avrebbe potuto conoscerne il rendimento usando l'ordinaria diligenza. Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso, osservando che la tabella riportata a tergo del BPF oggetto di ricorso, in relazione ai primi venti anni di vita del buono, è caratterizzata da un timbro che ha sovrascritto l'originaria tabella prestampata sul buono e che riporta le suddette percentuali di interessi spettanti ai sottoscrittori del BPF. L'importo in cifra fissa, che è maturato dalla scadenza del ventesimo anno di vita fino al trentesimo anno del BPF, non ha invece subito alcuna variazione all'atto della sottoscrizione del BPF oggetto di ricorso, rispetto a quello prestampato sui buoni. In particolare, l'importo riportato sul BPF oggetto di ricorso, per l'ultimo decennio di vita dello stesso, a differenza di quanto riportato nella tabella allegata al D.M. 13.6.1986, ammonta a: lire 258.150, ossia euro 133,32 su cui non sono dovute imposte. Ne deriva che nessuna modifica è stata apportata in relazione alle previsioni prestampate sul BPF oggetto di ricorso per il periodo successivo al 20° anno e



fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione (cita a supporto della propria prospettazione talune decisioni ABF, che allega).

In sede di repliche il ricorrente segnala anche un aumento delle spese di assistenza difensiva, delle quali chiede in subordine anche un'eventuale liquidazione in via equitativa.

DIRITTO

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, emesso nel settembre 1986 – dunque posteriormente all'emanazione del D.M. 13.6.1986 – e rispetto al quale la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Dall'esame documentale del titolo emerge quanto segue.

Sul fronte del buono in questione, in alto a sinistra, risulta apposto il timbro della serie "Q/P" "sovrapposto al timbro della serie "P" con il n. 000.193", così come in basso sulla destra; sul retro dello stesso titolo, risultano due stampigliature: la prima, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P"; la seconda, che consta di un timbro parzialmente sovrapposto alla tabella poc'anzi indicata e recante la dicitura serie "Q/P" con indicazione dei relativi tassi di rendimento sino al ventesimo anno.

Al buono in esame deve dunque applicarsi il consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui, fino al ventesimo anno di scadenza del buono, la somma da rimborsare in sede di liquidazione deve essere calcolata ai sensi della disciplina normativa sopravvenuta, meno vantaggiosa per il sottoscrittore, e non secondo i criteri stampigliati sul retro del titolo, vigenti al tempo dell'emissione.

Al riguardo, deve ricordarsi il disposto dell'art. 6 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), secondo il quale "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»".

Il Collegio deve poi rammentare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che "i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)".

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione del titolo. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e



convertiti in titoli della nuova serie. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11 febbraio 2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Tuttavia, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono attualmente scaduto, deve osservarsi che, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, manca un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando quindi modificata l'originaria dicitura.

Ebbene, costituisce orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, ribadito anche dal Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013), che, "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti"". Ed invero, "se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"" (cfr. anche Cass. Sez. Un., n. 13979 del 15.6.2007). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Né fondata pare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente secondo cui, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l'intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate, cosicché al ricorrente andrebbe riconosciuto unicamente l'interesse del 12%. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento del 12% anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto (pari al 12%); tuttavia, un analogo riferimento non è stato effettuato nel caso di specie, laddove il rendimento del 12% appare circoscritto, stando al timbro apposto sull'originale, al solo periodo compreso tra il sedicesimo ed il ventesimo anno.

In adesione all'orientamento ormai consolidato di questo Arbitro (ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) ed in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta dunque il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del documento.

Merita altresì accoglimento la richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali: è, infatti, orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio determina equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00 Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO